Molinaro F, 'Il diritto all'oblio tra approdi giurisprudenziali e novità normative: dalla dimenticanza al controllo dei dati personali' (2024) Special Issue EJPLT.
DOI:

EJPLT
ISSN 2704-8012



Il diritto all'oblio tra approdi giurisprudenziali e novità normative: dalla dimenticanza al controllo dei dati personali

The right to be forgotten between case law and new legislation: from forgetting to control of personal data

FRANCESCO MOLINARO
PhD
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Abstract

L'Autore – dopo aver osservato come, negli ultimi anni, il diritto alla riservatezza si sia avvicinato sempre più alla protezione dei dati personali – ha analizzato il diritto all'oblio che costituisce plastica raffigurazione di tale tendenza. L'oblio, nato quale diritto alla dimenticanza di notizie in precedenza pubblicate, si è infatti trasformato, con l'avvento della rete internet, nella pretesa al controllo dei dati personali immessi nella piattaforma online.
Delineate le diverse accezioni, individuate in via pretoria, del diritto all'oblio, l'Autore si confronta con alcune nuove figure create dal legislatore, al fine di valutare l'esatta portata del diritto all'oblio e i pregiudizi risarcibili.

The author – after observing how, in recent years, the right to privacy has come increasingly closer to the protection of personal data – analyzed the right to be forgotten, which constitutes a plastic representation of this trend. Oblivion, which originated as the right to forget previously published news, has in fact been transformed, with the advent of the Internet, into the right to control personal data entered into the online platform.
Having delineated the different meanings, identified in pre-trial terms, of the right to be forgotten, the Author confronts some new figures created by the legislature, in order to assess the exact scope of the right to be forgotten and the damages that can be compensated

© The author(s) 2024, published by Suor Orsola Benincasa Università Editrice.
This contribution is licensed under a Creative Common Attribution 4.0 International Licence CC-BY-NC-ND, all the details on the license are available at: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Keywords: riservatezza; identità personale; diritto all'oblio; controllo dei dati.

Summary: 1. Il trattamento dei dati personali tra diritto alla riservatezza e diritto alla protezione dei dati personali – 2. L'evoluzione del diritto all'oblio nell'esperienza pretoria: l'affermazione di diritto "uno e trino" – 3. La tendenza legislativa a declinare il diritto all'oblio come controllo dei dati personali: a) il diritto alla cancellazione di cui all'art. 17 GDPR – 4. Segue: b) il diritto alla dimenticanza delle patologie oncologiche: nuova ipotesi di diritto all'oblio? – 5. Le diverse declinazioni del risarcimento del danno nel diritto all'oblio.

1. Il trattamento dei dati personali tra diritto alla riservatezza e diritto alla protezione dei dati personali

I diritti della personalità [1], che trovano fondamento nell'art. 2 della Costituzione[2], costituiscono un catalogo aperto[3] che muta e si arricchisce di nuove figure a seconda delle trasformazioni sociali, del mutare dei bisogni della comunità, ma anche per effetto delle trasformazioni tecnologiche e culturali che caratterizzano la società moderna.

Tra i cc.dd. "diritti di nuovo conio" notevole importanza assume il diritto alla riservatezza[4].

[1] I diritti della personalità sono stati definiti da uno dei primi studiosi della materia come: "diritti subiettivi particolari che trovano il loro fondamento nella personalità, che mirano a garantire alla persona il godimento delle facoltà del corpo e dello spirito, attributi essenziali della stessa natura umana, condizioni fondamentali della sua esistenza e attività". [Cfr. F. DEGNI, *Le persone fisiche*, in *Tratt. Dir. civ. it. Vassalli* (diretto da) Torino, 1939, 162]. Sui diritti della personalità si rinvia anche a A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Tratt. Dir. civ. comm.* A. CICU e F. MESSINEO (diretto da), Milano, 1973; D. MESSINETTI, *Personalità (diritti della)*, in *Enc. dir.*, XXXXIII, Milano, 1983, 355; P. RESCIGNO, *Personalità (diritti della)*, in *Enc. giur.*, XXIII, Roma, 1990, 2; V. ZENO-ZENCOVICH, *Personalità (diritti della)*, in *Dig. disc. priv.*, XIII, Torino, 1995, 430 e, da ultimo, ALPA – RESTA, *Le persone e la famiglia – Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in *Tratt. Dir. civ.* R. SACCO (a cura di), Torino, 2019.

[2] Prima dell'avvento della Carta costituzionale parte della dottrina non riteneva che i diritti della personalità fossero innati, cioè immanenti alla persona, in quanto la loro speciale autonomia e fisionomia era dovuta alla previsione legislativa. Sul punto si veda F. MESSINEO, *Istituzioni di diritto privato - secondo la nuova legislazione*, Padova, 1939, 169.

[3] La dottrina prevalente, superando un orientamento restrittivo che considerava l'art. 2 Cost. come norma ricognitiva dei diritti già enumerati altrove nella Costituzione, ha riconosciuto alla menzionata disposizione una valenza "aperta" in relazione a quei valori che, invece, sono in grado di assumere, nell'evoluzione del contesto sociale, dignità costituzionale analoga a quella dei diritti già espressamente tutelati nella Costituzione e nelle norme sovra nazionali. In merito, si possono richiamare le lucide riflessioni compiute da E. NAVARRETTA, *Ripensare il sistema dei danni non patrimoniali*, in *Resp. civ. prev.*, 2004, I, 9, la quale ha osservato come l'interpretazione dell'art. 2 Cost. non può essere ridotta all'alternativa tra lettura chiusa o aperta perché, da un lato, il sistema dei diritti inviolabili deve ritenersi dinamico per far fronte alle sfide che si pongono all'uomo, e dall'altro i caratteri della forza inviolabile dell'interesse non possono che attingersi all'interno della stessa categoria costituzionale.

[4] Sul diritto alla riservatezza si rinvia, senza pretesa di esaustività, agli scritti di S. RODOTÀ, *Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1997, IV, 583; ID, *Riservatezza,* Roma, 2021; ID, *Intervista su* privacy *e libertà*, Bari, 2005; M. CATRICALÀ, *Segreto e riservatezza nel diritto pubblico*, Napoli, 2017; G. VISINTINI, *Dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali*, in *Dir. inf. e informatica*, 2019, I, 1.

Tale diritto[5], che deve essere inquadrato nel più ampio contesto della *privacy*, ha mutato fisionomia nel corso del tempo[6].

In una prima fase – che indicativamente si può collocare tra la metà degli anni Settanta e la metà degli anni Novanta del secolo scorso – è stato declinato dalla giurisprudenza[7] come il diritto posto a tutela di tutte quelle situazioni strettamente personali e familiari, che non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze, sia pure lecite, di quest'ultimi.

Il diritto alla riservatezza, quindi, è stato posto a tutela dell'intimità della vita privata, che si traduce nell'interesse, per i titolari del diritto, a non vedere divulgati i fatti inerenti alla loro sfera privata[8].

Successivamente, con l'affermarsi del progresso tecnologico[9] e con l'avvento di strumenti informatici idonei alla raccolta e alla selezione dei dati, il diritto alla riservatezza – concepito nell'accezione negativa di *ius excludendi alios,* ossia come diritto a non subire interferenze o violazioni nella propria sfera privata – si è rivelato inadeguato a tutelare la vasta gamma di interessi che la moderna società dell'informazione ha contribuito a far emergere[10].

Pertanto, il legislatore, al fine di attribuire una compiuta tutela a tali interessi, ha accolto una più ampia accezione di diritto alla riservatezza, che non viene più identificato nella sola tutela dell'intimità personale ma è suscettibile di ricomprendere al suo interno anche la protezione dei dati personali, quale riflesso dell'identità personale[11], in cui inscrivere le nuove prerogative afferenti

---

[5] Risalente dottrina negava l'esistenza di un diritto alla riservatezza ritenendo più corretto disquisire di "diritto alle vicende", in quanto le vicende non solo sono in sé stesse un bene ma costituiscono l'oggetto su cui cade l'interesse del soggetto. Infatti, esse possono avere un ciclo vitale diverso dalla persona (v. E. LIGI, *Il diritto alle vicende e la sfera della personalità*, in *Foro it.*, 1955, I, 395 s.).

[6] Cfr. E. TOSI, *Trattamento illecito dei dati personali, responsabilità oggettiva e danno non patrimoniale alla luce dell'art. 82 del GDPR UE*, in *Danno e resp.*, 2020, IV, 433.

[7] Nella prima pronuncia sul diritto alla riservatezza la Cass. civ., sez. I, 27.05.1975 n. 2129, in *Foro. It.*, 1976, I, 2895 ha affermato che: "deve ritenersi esistente nel nostro ordinamento un generale diritto della persona alla riservatezza, inteso alla tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l'onore, la reputazione o il decoro, non siano giustificate da interessi pubblici preminenti".

[8] Sul punto C.M. BIANCA, *Diritto civile*, I, *La norma giuridica – i soggetti*, Milano, 2002, 176 ha individuato il tratto distintivo del diritto alla riservatezza da quello alla segretezza nel fatto che il primo vieta la pubblica diffusione dei fatti della vita privata mentre il secondo vieta l'abusiva conoscenza della vita privata altrui e la comunicazione a terzi dei fatti riservati.

[9] In merito G. FINOCCHIARO, *Identità personale su internet: il diritto alla contestualizzazione dell'informazione*, in *Dir. inf. e informatica*, 2012, III, 393, rileva come l'apporto della tecnologia sia fondamentale in una società moderna: l'effettività del diritto in un mondo digitale può essere garantito solo attraverso la tecnologia. Una volta che il diritto ha stabilito regole e principi spetterà alla tecnologia attuarli.

[10] Così F. MOLINARO, *Il "danno da illecito trattamento dei dati personali" tra approdi giurisprudenziali e modifiche normative*, in *Giustiziacivile Online*, approfondimento del 22.11.2021.

[11] In letteratura sono state elaborate due distinte definizioni della locuzione "identità personale": una "pubblicistica" e l'altra "sostanziale". La prima, usata per lo più dalla dottrina tradizionale, ricollegava il diritto all'identità personale ai segni identificativi ossia al complesso delle risultanze anagrafiche, contenute in pubblici registri, che consentivano di identificare il soggetto nei suoi rapporti con la pubblica amministrazione [cfr. M. COCUCCIO, *Il diritto all'identità personale e l'identità «digitale»,* in *Dir. famiglia,* 2016, III, 950 e, successivamente, M. MARTONI*, Identità personale anagrafica (autorizzata) vs identità personale autorappresentativa (manifestata)*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2020, I, 180]. Viceversa, la seconda accezione, sostenuta dalla dottrina più recente, sempre più improntata ad ampliare le maglie di tale diritto, non lo individua solo in base a dati oggettivi ma lo identifica in tutti quei caratteri in cui può estrinsecarsi la persona: posizioni professionali, culturali, ideologiche, religiose e sociali. In altri termini, secondo la presente accezione, l'identità personale costituisce la "storia" di ciascun soggetto che consente ai consociati di

al trattamento dei dati stessi [12]. Di qui, il diritto del soggetto ad autodeterminarsi, scegliendo quali informazioni rendere conoscibili e con che modalità, in modo da mantenere un controllo continuo e costante sui propri dati[13].

Tale mutamento di prospettiva è stato più volte sottolineato dal Prof. Cesare Massimo Bianca, il quale, nelle note introduttive del Commento al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, ha ripetutamente osservato come il diritto alla riservatezza [14] si sia staccato dalla concezione originaria, volta a tutelare il titolare da indebite interferenze di terzi nella sua sfera personale e familiare (*right to be let alone*) [15], per confluire nella più ampia dimensione della protezione dei dati personali [16], intesa come "quell'insieme di azioni, comportamenti, opinioni, preferenze, informazioni personali, su cui l'interessato intende mantenere un controllo esclusivo, non solo per garantire la riservatezza, ma per assicurarsi una piena libertà di scelte"[17].

2. L'evoluzione del diritto all'oblio nell'esperienza pretoria: l'affermazione di diritto "uno e trino"

La tutela dei dati personali, come in precedenza osservato, "cammina ormai con due gambe": la riservatezza e il controllo. Infatti, la natura stessa della società in cui viviamo – ove lo scambio e la cessione di informazioni personali avviene quotidianamente per accedere ai servizi più disparati – rende indispensabile garantire a ciascuno il diritto di mantenere il controllo sulle proprie informazioni e sull'uso che altri possano farne[18].

L'esigenza di mantenere il controllo sulle informazioni e sui dati personali è garantita – soprattutto nelle declinazioni concernenti la pubblicazione dei dati sulla rete – dal diritto all'oblio[19] che, nel corso del tempo, ha assunto diversi significati.

La Corte di cassazione, nella prima pronuncia in cui tale prerogativa ha fatto capolino, lo ha definito come il "giusto interesse di ogni persona a non restare

---

identificarlo nei tratti suoi propri (Cfr. V. ZENO – ZENCOVICH, *op. cit.*, 294 e RESTA, *Identità personale e identità digitale*, in *Dir. inf. e informatica*, 2007, III, 513).

[12] Cfr. E. PELLECCHIA, *La responsabilità civile per trattamento dei dati personali*, in *Resp. civ. prev.*, 2006, II, 230.

[13] Cfr. A. AVITABILE, *Illecito trattamento di dati personali e risarcimento del danno*, in *Giustiziacivile Online*, nota a sentenza del 31.03.2015.

[14] S. RODOTÀ, *Relazione per l'anno 1997 del garante per la protezione dei dati personali,* in *Dir. inf. e informatica,* 1998, III, 563, nel commentare l'evoluzione del diritto alla riservatezza, ha sottolineato come non si debba più parlare solo di "riservatezza" quanto di "rappresentazione", atteso che i dati personali sono ormai idonei a rappresentare all'esterno la persona a cui si riferiscono.

[15] Cfr. S. RODOTÀ, *op. cit.*, 561, sottolinea come l'evoluzione del diritto alla riservatezza non ha inteso abbandonare il tradizionale "diritto ad essere lasciato solo" ma ha adeguato la tutela ai progressi tecnologici che hanno interessato i dati. Esso, si caratterizza per "aver elaborato nozioni più complesse che riflettono una realtà nella quale l'informazione è la più importante delle materie prime, di cui devono essere continuamente ridefinite le modalità d'uso".

[16] Cfr. C.M. BIANCA, *Note introduttive*, in *La protezione dei dati personali – Commentario al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ("Codice della privacy")*, ID – F. D. BUSNELLI (a cura di), Padova, 2007, I, XX.

[17] Cfr. G. AGRIFOGLIO, *Risarcimento e quantificazione del danno da lesione della privacy: dal danno alla persona al danno alla personalità,* in *Europa dir. priv.*, 2017, IV, 1280.

[18] Così S. RODOTÀ, *op. cit.*, 558.

[19] Sul diritto all'oblio si veda la recente monografia di V. BELLOMIA, *Diritto all'oblio e società dell'informazione*, Milano, 2019.

indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata, salvo che per eventi sopravvenuti il fatto precedente non ritorni di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico all'informazione"[20].

Tale accezione, come osservato da parte della dottrina, rende evidente che il diritto all'oblio si pone quale particolare manifestazione del diritto alla riservatezza e all'identità personale.

Infatti, il diritto alla dimenticanza, al pari di quello alla riservatezza, mira ad evitare che informazioni personali siano messe a disposizione della pubblica curiosità. Rispetto al secondo, presenta tuttavia la particolarità che l'interesse da tutelare attiene a notizie già fuoriuscite dalla appartenenza esclusiva del titolare, delle quali si vuole piuttosto impedire una nuova circolazione, allorquando non sussista, per il decorso di un notevole intervallo temporale, l'utilità sociale alla rievocazione della notizia[21].

Viceversa, quale specificazione del diritto all'identità personale[22], il diritto all'oblio mira ad evitare che la personalità del soggetto venga ad essere ricostruita sulla base di notizie del passato, non più attuali[23].

Il diritto all'oblio o "right to be forgotten", presenta delle interferenze con il diritto di cronaca, che è estrinsecazione della libertà costituzionale alla manifestazione del proprio pensiero di cui all'art. 21 Cost.

Tale conflitto, considerata l'impossibilità di configurare nel nostro ordinamento "diritti tiranni", va risolto attraverso il bilanciamento dei menzionati interessi costituzionali: il diritto di cronaca può prevalere su quello alla dimenticanza solo allorquando ricorrano determinate condizioni, tra le quali assumono particolare rilevanza il contributo arrecato dalla diffusione della notizia ad un dibattito di interesse pubblico, l'interesse effettivo ed attuale alla diffusione, la grande notorietà del soggetto rappresentato, le modalità in concreto impiegate e la preventiva informazione dell'interessato, finalizzata a consentirgli il diritto di replica prima della divulgazione[24].

Tale "giudizio di bilanciamento" è stato successivamente affinato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione[25], le quali hanno operato un distinguo

---

[20] Cfr. Cass. civ., sez. III, 9.06.1998 n. 3679, in *Foro it.*, 1998, I, 1834 con nota di P. LAGHEZZA, *Il diritto all'oblio esiste (e si vede)*, 1835 e in *Danno e resp.*, 1998, X, 882 con nota di C. LO SURDO, *Diritto all'oblio come strumento di protezione di un interesse sottostante*.

[21] Cfr. S. PERON, *Il diritto all'oblio nell'era dell'informazione on-line*, in *Resp. civ. prev.*, 2014, IV, 1185.

[22] Il diritto all'identità personale, proiettato nella sua dimensione dinamica, consente al soggetto di aggiornare dati non più attuali (cfr. M. BIANCA, *Memoria ed oblio: due reali antagonisti?,* in *Medialaws Online*, 2019, 28). Tali riflessioni si leggono anche in *Memoria vs oblio*, M. BIANCA (a cura di), Torino, 2019.

[23] Sul punto v. P. LAGHEZZA, *Il diritto all'oblio esiste (e si vede)*, in *Foro it.*, 1998, I, 1835 sottolinea come la ripubblicazione di una notizia già divulgata in passato potrebbe portare ad avvalorare l'immagine di un soggetto "*diversa da quella al momento esistente e, magari, faticosamente riconquistata dopo aver pagato il proprio debito alla collettività*". Il diritto all'oblio, quindi, si configura come il diritto alla cristallizzazione dell'identità personale nel tempo (cfr. M. BIANCA, *op. cit.*, 32).

[24] Così Cass. civ., sez. I, 20.03.2018 n. 6919, in *Giur. it.*, 2019, V, 1047 con nota di S. MARTINELLI, *Il diritto all'oblio nel bilanciamento tra riservatezza e libertà di espressione: quali limiti per i personaggi dello spettacolo?*; in *Nuova giur. comm.*, 2018, IX, 1317 con nota di G. CODIGLIONE, *I limiti al diritto di satira e la reputazione del cantante celebre "caduta" nell'oblio*; in *Resp. civ. prev.*, 2018, IV, 1180 con nota di G. CITARELLA, *Cronaca, satira e diritti della personalità: il grimaldello del diritto all'oblio*, 1185.

[25] Il riferimento è a Cass. civ., Sez. un., 22.07.2019, n. 19681, in *Giust. Civ.*, 2019, VII, 1, con nota di G. FINOCCHIARO, *Le S.U. sul diritto all'oblio*; in *Corr. Giur.*, 2019, X, 1195, con nota di V. CUFFARO, *Una decisione assennata sul diritto all'oblio*; in *Foro It.*, 2019, I, 3071, con nota di R. PARDOLESI, *Oblio e anonimato storiografico:* usque tandem*...?*; in *Danno e Resp.*, 2019, V, 604, con nota di D. MUSCILLO, *Oblio e divieto di lettera scarlatta*, 611, A. BONETTA, *Diritto al segreto del disonore. "Navigazione a vista" affidata ai giudici di merito*, 614 e di G.

tra l'attività di cronaca e quella alla rievocazione storica[26]: quando il giornalista ripubblica, a distanza di un lungo lasso temporale[27], un evento che, in virtù di elementi sopravvenuti, è tornato di attualità, esercita il proprio diritto di cronaca che, se ricorrono i noti requisiti del "decalogo del giornalista"[28], prevale su quello all'oblio; viceversa, allorquando il giornalista si limita a ripubblicare una notizia del passato che, seppur importante, non ha rilievo attuale[29], esercita un'attività storiografica che non può prevalere sul diritto alla dimenticanza[30], in quanto non gode della stessa garanzia costituzionale che presidia il diritto di cronaca.

Pertanto, una simile rievocazione, a meno che non riguardi personaggi che abbiano ricoperto o ricoprano una funzione che li rende pubblicamente noti o fatti che, per il loro concreto svolgersi, implichino il richiamo necessario ai nomi dei protagonisti, deve svolgersi in forma anonima, perché nessuna particolare utilità può trarre chi fruisce di quell'informazione dalla circostanza che siano precisamente individuati coloro i quali hanno compiuto tali atti[31].

La tratteggiata accezione dell'oblio, propria dei mezzi di comunicazione tradizionali [32], si è rivelata inadeguata a tutelare il diritto all'anonimato nel caso di pubblicazione di notizie personali sulla rete, in quanto i dati e le informazioni,

---

CALABRESE, *Rievocazione storica e diritto all'oblio*, 620; in *Resp. civ. prev.*, 2019, V, 1555 con nota di G. CITARELLA, *Diritto all'oblio: un passo avanti, tre di lato*, 1556; in *Dir. famiglia*, 2020, IV, 1241 con nota di A. SPATUZZI, *Diritto all'oblio e rievocazione storica. Il bilanciamento delle Sezioni Unite*; in *Giur. cost.*, 2020, I, 338 con nota di M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio secondo le Sezioni unite: cerbero o chimera?*, 349.

[26] In precedenza, alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione C.M. BIANCA, *op. cit.*, 178 aveva proposto il bilanciamento degli interessi confliggenti per la risoluzione della tematica che ci occupa, confermando la necessità di un approccio casistico al problema.

[27] Il fattore tempo è determinante sia per il diritto di cronaca che per il contrapposto diritto all'oblio: il primo è la rappresentazione di fatti nel tempo attuale mentre nel secondo il tempo è utile al fine di dimenticare o aggiornare dati che non sono più attuali (così M. BIANCA, *op. cit.*, 26).

[28] Cass. civ., sez. un., 18.10.1984 n. 5259, in *Giust. civ.*, 1985, I, 355 con nota di M. DOGLIOTTI, *La Cassazione e i giornalisti: cronaca, critica e diritti della persona*; in *Dir. inf. e informazione*, 1985, I, 143 con note di S. FOIS, *Il c.d. decalogo e l'art. 21 Costituzione*, 152; G. GIACOBBE, *Noterelle minime in margine ad una sentenza contestata*, 163 e P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Controllo di legittimità e giurisprudenza consolidata*, 166 hanno affermato che il diritto di cronaca, quale estrinsecazione della libera manifestazione del proprio pensiero, possa prevalere sul diritto all'onore e alla reputazione quando concorrono congiuntamente le seguenti tre condizioni: "a) utilità sociale dell'informazione; b) verità - oggettiva o anche soltanto putativa purché, in quest'ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti; c) forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso, rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone".

[29] A parere della dottrina tradizionale il trascorrere del tempo determina la prevalenza dello *ius excludendi alios* da indebite intrusioni nella propria vita privata rispetto al diritto di informazione. F. MANGANO, *Diritto all'oblio*, in *Giur. merito*, 2012, XII, 2621.

[30] Il giudice, quindi, dovrebbe ritenere prevalente il diritto all'anonimato tutte le volte in cui, per il notevole lasso temporale intercorso rispetto alla precedente pubblicazione, manchi una utilità sociale alla conoscenza della stessa (cfr. S. MORELLI, *Fondamento costituzionale e tecniche di tutela dei diritti della personalità di nuova emersione (a proposito del c.d. "diritto all'oblio")*, in *Giust. civ.,* 1997, XI, 515. Successivamente, si veda M. TAMPIERI, *Il diritto all'oblio e la tutela dei dati personali*, in *Resp. civ. prev.*, 2017, III, 1010.

[31] Così V. CUFFARO, *op. cit.*, 1196.

[32] Attenta dottrina ha osservato come in passato l'informazione seguiva flussi standard e, dunque, veniva veicolata al pubblico, attraverso l'attività di soggetti qualificati (mass media), i quali sceglievano se far conoscere o riproporre una data notizia mentre con l'avvento di internet le informazioni sono sempre sulla rete a disposizione di tutti, con la conseguenza che ogni utente può in qualsiasi momento entrare in contatto con una notizia anche datata (così F. DI CIOMMO, *Quello che il diritto non dice*. Internet *e oblio*, in *Danno e resp.*, 2014, XII, 1103).

una volta inserite sulla piattaforma *online* [33] , vengono dalla stessa memorizzate[34], potendo rivivere senza necessità di una nuova pubblicazione[35].

Il peculiare funzionamento di *internet*[36], che espone i protagonisti delle vicende narrate al rischio di essere identificati con tratti che non sono più rispondenti ai caratteri propri della persona[37], ha spinto la giurisprudenza a coniare una nuova accezione del diritto all'oblio, quale pretesa che la notizia in precedenza pubblicata venga contestualizzata negli archivi informatici del periodico a seguito del passaggio del tempo e dell'emergere di nuove circostanze[38].

Pertanto, la Corte di cassazione[39] ha sottolineato che, laddove sussista un interesse pubblico alla conoscenza o alla divulgazione della notizia per particolari esigenze di carattere storico, didattico, culturale, il titolare dell'organo di informazione deve predisporre un sistema idoneo ad aggiornare la notizia, posto che la sua diffusione negli stessi termini in cui aveva avuto originariamente luogo potrebbe far sì che essa risulti "sostanzialmente non vera" , in quanto non più rispondente alla personalità del soggetto coinvolto [40]. In tal modo, si tutela l'interesse del titolare dell'informazione a non vedere la propria immagine attuale compromessa o alterata da informazioni risalenti nel tempo e non più pertinenti[41].

Alle menzionate accezioni di diritto all'oblio la Corte di Giustizia dell'Unione Europea [42] ha aggiunto quella alla deindicizzazione dei dati [43] che,

---

[33] Cfr. C. NAPOLITANO, *Il diritto all'oblio: la centralità dell'identità personale*, in *Danno e resp.*, 2020, VI, 746.

[34] S. PERON, *op. cit.*, 1189 ha osservato che la conservazione della notizia in internet non equivale a quella custodita nell'archivio, in quanto mentre quest'ultimo si caratterizza per essere ordinato secondo criteri determinati, con informazioni connesse, volte ad agevolarne l'accesso e a consentirne la consultazione, la rete internet costituisce in realtà un ente ove le informazioni non sono archiviate ma solo memorizzate.

[35] Così A. SPANGARO, *Il mosaico oblio va completandosi con gli aspetti risarcitori*, in *Giur. it.*, 2024, IV, 818. Sul punto si veda anche V. SCIARRINO, *Il web e la tutela della memoria collettiva storica: un tentativo, poco riuscito, di protezione dell'oblio digitale*, in *Corr. giur.*, 2021, III, 357.

[36] R. SENIGAGLIA, *Reg. UE 2016/679 e diritto all'oblio nella comunicazione telematica. Identità, informazione e trasparenza nell'ordine della dignità personale*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, V, 1031 ha osservato che: "l'informazione immessa on line si rende disponibile a un numero incommensurabile di utenti e quando concerne fatti che incidono sulla identità morale del soggetto espone il medesimo a una sanzione sociale di gran lunga superiore a quella che sarebbe derivata se quella stessa informazione fosse stata (e rimasta) impressa soltanto su supporto materiale".

[37] Così S. PERON, *op. cit.*, 1189.

[38] Cfr. C. SCARPELLINO, *Contorsionismi del diritto all'oblio e criticità degli archivi* on line, in *Danno e resp.*, 2020, III, 410.

[39] Cfr. Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2012 n. 5525, in *Corr. giur.*, 2012, VI, 764 con nota di A. DI MAJO, *Il tempo siamo noi…*, 769; in *Resp. civ. prev.*, 2012, IV, 1147 con nota di G. CITARELLA, *Aggiornamento degli archivi online tra diritto all'oblio e rettifica "atipica"*, 1155; in *Giur. it.*, 2013, V, 1070 con nota di M. BELLANTE, *Diritto all'identità personale e obbligo di aggiornamento degli archivi storici di testate giornalistiche*, 1073; in *Danno e resp.*, 2012, VII, 747 con nota di F. DI CIOMMO e R. PARDOLESI, *Notizia vera, difetto di attualità, diritto all'oblio*, 753 ha affermato l'illegittimità della divulgazione di una notizia non più attuale e non puntualmente aggiornata rinvenibile dall'archivio web di un noto quotidiano relativamente all'arresto di un esponente politico, senza che fosse menzionato il successivo epilogo della vicenda conclusa con il proscioglimento giudiziario.

[40] Cfr. G. SPOTO, *Note critiche sul diritto all'oblio e circolazione delle informazioni in rete*, in *Contr. impr.*, 2012, IV-V, 1065.

[41] Cfr. A. AMIDEI, *Vecchi e nuovi problemi in tema di motori di ricerca, tra oblio e informazione*, in *Giur. it.*, 2024, II, 468.

[42] Cfr. Corte Giust. Ue, Grande Sezione, 13 marzo 2014, causa c-131/12 Google Spain, in *Resp. civ. prev.*, IV, 1159 con nota di S. PERON, *op. cit.*, 1177; in *Giur. cost.*, 2014, III, 2946 con osservazioni di O. POLLICINO, *Diritto all'oblio e conservazione di dati. La Corte di giustizia a piedi uniti: verso un digital right to privacy*, 2949.

[43] Nella nuova configurazione di diritto all'oblio, quale deindicizzazione della notizia, il "fattore tempo" non riveste la stessa importanza che assume nella sua accezione tradizionale, in quanto l'illegittimità del trattamento non discende dalla pubblicazione della notizia a distanza di un lasso di tempo tale da non

contrariamente al "divieto" di ripubblicazione della notizia, non mira ad eliminare un dato disonorevole e non più attuale ma a garantire la dissociazione dalle ricerche sul *web* operate con il proprio nome[44]: si è passati, quindi, dal "right to be forgotten" al "right to not be found easily"[45].

Tale pretesa, contrariamente alla richiesta di contestualizzazione, non viene esperita verso il titolare dell'informazione[46] ma nei confronti del motore di ricerca che, limitandosi ad offrire un sistema automatico di reperimento delle informazioni, non può rispondere della permanenza delle notizie nella memoria della rete[47].

Anche in tal caso, la pretesa all'oscuramento dei risultati forniti dal motore di ricerca non può ritenersi assoluta ma deve essere bilanciata sia con il diritto del pubblico a reperire le informazioni in rete, sia con l'interesse economico del gestore del *browser*.

La Corte sovra nazionale, nell'operare il menzionato bilanciamento, ha affermato che il diritto dell'interessato a chiedere che l'informazione non venga più messa a disposizione del grande pubblico mediante la sua inclusione in un elenco accessibile tramite internet prevale, in linea di massima, sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca ed anche su quello del pubblico a reperire tale informazione in rete, salvo che non sussistano ragioni particolari – come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica – in grado da rendere preminente l'interesse del pubblico ad avere accesso a tale informazione[48].

3. La tendenza legislativa a declinare il diritto all'oblio come controllo dei dati personali: a) il diritto alla cancellazione di cui all'art. 17 GDPR

La delineata evoluzione del diritto oblio è espressione di quella tendenza giurisprudenziale a trasformare i diritti posti a tutela di dati personali in strumenti di controllo degli stessi.

Tale tendenza è stata confermata da alcuni recenti interventi normativi, che hanno identificato l'oblio con il diritto alla cancellazione dei dati personali[49] o con quello a non comunicare a soggetti terzi informazioni concernenti il proprio stato di salute.

In ordine al primo aspetto, si può menzionare l'art. 17 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (comunemente noto come GDPR) che,

---

rispecchiare l'odierna personalità e crescita dell'individuo ma dall'essere permanentemente esposti alla divulgazione della notizia.

[44] Chiaramente spetterà all'interessato che richiede la deindicizzazione dimostrare l'inesattezza manifesta delle informazioni che compaiono in un certo contenuto (cfr. C. ROMEO, *Diritto all'oblio: bilanciamento tra opposti interessi e onere della prova*, in *Lavoro nella giur.*, 2023, I, 37).

[45] Cfr. A. BITETTO, *Nuove frontiere rimediali per l'oblio: dal* destiling *al* relisting *senza escludere il risarcimento del danno!*, in *Danno e resp.*, 2023, V, 607.

[46] Cfr. G. BEVIVINO, *Il diritto all'oblio nell'epoca "digitale": ruolo della giurisprudenza ed esigenze di regolamentazione*, in *Giust. civ.*, 2022, I, 224.

[47] Cfr. G. SPOTO, *op. cit.*, 1065.

[48] Cfr. F. DI CIOMMO, *op. cit.*, 1108.

[49] ROSETTI, *Diritto all'oblio e risarcimento in forma specifica*, in La responsabilità. Principi e funzioni. Continuando a dialogare con Cesare Massimo Bianca, M. BIANCA (a cura di), 2023, 160osserva come il diritto alla cancellazione, nella misura in cui mira a rimuovere l'illecito e le sue conseguenze e a ripristinare nella sua esattezza e attualità l'identità personale dell'interessato, costituisca una declinazione del rimedio del risarcimento in forma specifica di cui all'art. 2058 c.c.

rubricato sotto il nome "Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)", riconosce all'interessato la facoltà di chiedere che i propri dati personali siano cancellati[50] e non più sottoposti a trattamento ove non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati precedentemente raccolti[51].

Tale ricostruzione, come è agevolmente desumibile dalla portata letterale della disposizione, non pare identificarsi con nessuna delle diverse anime del diritto all'oblio individuate dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria: la anonimizzazione e la contestualizzazione sono attività *ictu oculi* diverse dalla eliminazione del dato; la deindicizzazione, che più delle altre può accostarsi alla cancellazione, deve comunque esserne tenuta distinta, poiché l'oscuramento dei risultati forniti dal motore di ricerca non comporta la definitiva espunzione del dato dal web ma rende solo più difficile il reperimento della notizia attraverso l'interrogazione del motore di ricerca[52].

L'estraneità della figura tradizionale del diritto all'oblio rispetto alla normativa del GDPR ha condotto parte della dottrina a ritenere – anche facendo leva sulla singolare rubrica dell'art. 17: "diritto alla cancellazione (diritto all'oblio)"[53] – che il Regolamento europeo non abbia introdotto una nuova accezione di diritto all'oblio[54] ma abbia semplicemente recepito la previgente disciplina sul diritto alla cancellazione (art. 12, lett. b, Dir. 95/46/CE) che, solo in parte, coincide con l'oblio[55].

A sostegno della conclusione raggiunta, la tesi dottrinale richiamata ha peraltro addotto che il diritto alla cancellazione dei dati personali, nonostante la portata letterale della rubrica, non deve configurarsi quale nuova declinazione del diritto all'oblio, pena il rischio, per la diversa fisionomia, di snaturare la sua concezione originaria[56], quale strumento di tutela dell'individuo a fronte della circolazione di notizie risalenti nel tempo, rievocate

---

[50] La pretesa alla cancellazione dei dati personali trova un limite nei casi di adempimento di un obbligo giuridico; per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica; ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica; a fini statistici; per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

[51] Peraltro, il par. 2 dell'art. 17 statuisce che quando i dati personali siano stati comunicati in internet, all'obbligo di cancellazione si accompagna, in capo al titolare del trattamento, quello di informare – con misure adeguate, ragionevoli e proporzionate anche relativamente ai costi – ogni altro titolare del trattamento della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

[52] Cfr. C. SCARPELLINO, *Un oblio tutto europeo*, in *Danno e resp.*, 2020, II, 214.

[53] In tal senso si veda G. ANGELINI, *Tra diritto all'oblio e memoria storica*, in *Nuova giur. comm.*, 2023, IV, 811, che qualifica la cancellazione come un'ulteriore accezione del diritto all'oblio, volta a consentire a ciascun individuo di decidere della gestione dei dati che lo riguardano e di riappropriarsi della propria storia personale.

[54] Il Regolamento Ue n. 679/2016 ha determinato un corto circuito terminologico che non ha mancato di creare confusione concettuale tanto con la figura tradizionale del diritto all'oblio, tanto con il diritto alla cancellazione dei dati personali così come previsto nella Direttiva previgente (così M.G. STANZIONE, *Libertà di espressione e diritto alla privacy nel dialogo delle Corti. Il caso del diritto all'oblio*, in *Europa dir. priv.*, 2020, III, 1002).

[55] Cfr. A. AMIDEI, *Diritto all'oblio online, deindicizzazione e ruolo "informativo" dei motori di ricerca*, in *Giur. It.*, 2022, VI, 1343.

[56] Infatti, se il diritto all'oblio si ritenesse quale mera espressione del diritto alla cancellazione dei dati, perderebbe gran parte della sua connotazione tipica, attorno alla quale invece, per opera della giurisprudenza, si sono riconosciuti all'interessato anche il diritto alla deindicizzazione (c.d. delisting), il diritto alla anonimizzazione del dato e il diritto alla esatta contestualizzazione del dato non più attuale (cfr. F. AGNINO, *Il diritto all'oblio e diritto all'informazione: quali condizioni per il dialogo?*, in *Danno e resp.*, 2019, I, 109).

e riproposte a distanza di anni, in assenza di un interesse pubblico che ne giustifichi ulteriormente la diffusione[57].

Altra parte della dottrina, invece, ha più correttamente ritenuto che il diritto riconosciuto dall'art. 17 GDPR costituisce una nuova declinazione del diritto all'oblio che, essendo espressione del diritto all'identità personale, consente al soggetto di aggiornare o cancellare dati non più attuali: l'oblio, pertanto, si identifica nella attuale e corretta rappresentazione del soggetto oggi e nell'aggiornamento o nella cancellazione di dati del passato[58].

4. Segue: b) il diritto alla dimenticanza delle patologie oncologiche: nuova ipotesi di diritto all'oblio?

La propensione a tutelare i dati personali mediante il controllo o la "governance del dato"[59] , espressa da ultimo nel Regolamento comunitario, è stata ribadita dalla L. 7 dicembre 2023 n. 193[60] che ha introdotto il c.d. "diritto all'oblio oncologico", il quale, al pari del diritto alla cancellazione dei dati personali, è posto a presidio della libertà e dell'identità personale di ciascun individuo di scegliere, in un caso, quali dati riguardanti la propria sfera personale e sanitaria [61] comunicare a soggetti terzi e nell'altro caso di richiederne la cancellazione al ricorrere di condizioni tassativamente indicate da legislatore[62].

La novella normativa – al fine di evitare ogni tipo di discriminazione o disparità di trattamento, nei confronti di soggetti sopravvissuti alla malattia oncologica, in ambiti come l'accensione di un mutuo, la stipula di una polizza assicurativa o la partecipazione ad un concorso lavorativo – ha riconosciuto alle persone guarite da una patologia oncologica il diritto a non fornire informazioni e a non subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica.

Precisamente, l'art. 2 della menzionata legge statuisce che nella fase di stipula o rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonché nell'ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta.

---

[57] Cfr. C. NAPOLITANO, *op. cit.*, 750.

[58] Così M. BIANCA, *op. cit.*, 28.

[59] Così S. BONAVITA e R. PARDOLESI, *GDPR e diritto alla cancellazione (oblio)*, in *Danno e resp.*, 2018, III, 281.

[60] Per un primo commento sulla L. n. 193/2023 si veda F. CUCCHISI, O*blio oncologico: una legge con molte luci e qualche (residua) ombra*, in *Bollettino ADAPT online*, 2023, 43 e, precedentemente, all'entrata in vigore della normativa, si rinvia alle considerazioni di E. DAGNINO, *Disegno di legge sull'oblio oncologico: segnali importanti sul fronte lavoro*, *ivi*, 2023, 26.

[61] Lo stretto legame tra i dati sanitari e quelli personali è emerso già nel previgente Codice della privacy che ha più volte utilizzato l'espressione di "dati personali in ambito sanitario" [così D. POLETTI, *sub art. 75*, in *La protezione dei dati personali – Commentario al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ("Codice della privacy")*, C.M. BIANCA – F. D. BUSNELLI (a cura di), I, Padova, 2007, 1203].

[62] Tuttavia, tali istituti si differenziano perché mentre il diritto all'oblio previsto dall'art. 17 del GDPR richiede la cooperazione attiva del titolare del trattamento che deve provvedere alla cancellazione dei dati dell'interessato senza ingiustificato ritardo, il diritto ad "*essere dimenticati come pazienti*" può essere autonomamente tutelato da parte del soggetto interessato configurandosi come un mero obbligo di astensione, in capo ai soggetti che devono riconoscere determinate prestazioni.

Inoltre, qualora simili informazioni siano comunque nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.

L'introduzione di siffatta normativa – che arricchisce i tradizionali strumenti posti a tutela del contraente debole o della persona vulnerabile[63], secondo una terminologia largamente utilizzata nel processo penale – è volta ad evitare la "vittimizzazione secondaria" dei c.d. cancer survivors, i quali si troverebbero a pagare non solo sul piano della salute ma anche su quello sociale e giuridico, poiché potrebbero vedersi negata la concessione di un mutuo o trovarsi esposti al rischio di stipula di una polizza assicurativa a condizioni più onerose[64].

La novità legislativa, sicuramente meritoria sotto l'aspetto delle finalità[65], presenta delle imprecisioni sotto l'aspetto terminologico che potrebbero generare confusione nel mondo giuridico circa l'esatta portata del diritto all'oblio[66].

Infatti, se è vero che nell'oblio oncologico assume particolare importanza il fattore temporale, che appare essenziale per dimenticare dati o eventi non più utili per la persona o addirittura dannosi, anche se in passato veritieri, nondimeno l'utilizzo del termine "oblio" per identificare il diritto ad "essere dimenticati come pazienti" appare piuttosto lontano dal modo con cui viene comunemente inteso il diritto all'oblio nell'esperienza pretoria[67].

Precisamente, la disciplina posta a tutela dei cancer survivors, nella parte in cui attribuisce ai pazienti oncologici il diritto a non divulgare informazioni circa una pregressa patologia, allorquando siano passati più di dieci anni (o cinque anni nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età) e non vi sia stato nessun episodio di recidiva, non presenta alcun reale punto di contatto con il diritto all'oblio. Il diritto ad essere dimenticati come pazienti non presuppone una precedente pubblicazione della notizia, su cui deve calare l'oblio perché non più attuale, ma semplicemente il diritto del paziente a non dichiarare una patologia oncologica al momento della richiesta di un servizio bancario, assicurativo e finanziario, nella domanda di partecipazione ad un concorso lavorativo o nella richiesta di adozione di un soggetto minore di età.

Maggiori punti di contatto con il diritto all'oblio, come declinato dalla giurisprudenza nazionale, si rinvengono, semmai, rispetto a quella disposizione che vieta agli intermediari di utilizzare le informazioni sullo stato di salute del paziente, in precedenza fornitegli, per la valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente, in caso di stipula di una polizza assicurativa o accensione di un contratto di mutuo.

---

[63] Sull'utilizzo di tale terminologia nel diritto civile si veda il recente contributo di E. BATTELLI, *Vulnerabilità della persona e debolezza del contraente*, in *Riv. dir. civ.*, 2022, V, 939.

[64] M. FACCIOLI, *Il diritto all'oblio oncologico nella L. n. 193/2023: la via italiana alla tutela giuridica dei* cancer survivors, in *BioLaw J. online*, 2024, 3 osserva che alla base del trattamento deteriore dei cancer survivors rispetto alla generalità dei cittadini risiede nella erronea convinzione di partenza, secondo cui tali soggetti godono di una aspettativa di vita ridotta a causa della patologia pregressa.

[65] Del medesimo avviso è anche S. CANEVE, *La comunicazione dell'imminente superamento del periodo di comporto quale accomodamento ragionevole*, in *Lavoro nella giur.*, 2024, IV, 408.

[66] Peraltro, l'utilizzo del termine oblio risulta una aggiunta finale al testo di legge, in quanto, di questo, non vi era alcuna traccia nei disegni di legge che si sono susseguiti in materia (cfr. M. FACCIOLI, *op. cit.*, 20).

[67] Così M. FACCIOLI, *op. cit.*, 21.

In tal caso, infatti, sono state rese in precedenza informazioni sullo stato di salute, che, in quanto obsolete, non possono essere considerate ai fini dell'erogazione di determinati servizi.

Sebbene vi sia la preventiva dazione di informazioni personali e la presenza del "fattore tempo", non può tuttavia parlarsi di diritto all'oblio *stricto sensu* inteso neppure in questo caso: la *ratio* della norma non è quella di anonimizzare, contestualizzare o cancellare i dati sanitari bensì quella di evitarne a priori l'utilizzazione da parte di soggetti operanti in specifici settori.

5. Le diverse declinazioni del risarcimento del danno nel diritto all'oblio

La lesione del diritto all'oblio espone l'autore della violazione all'obbligo risarcitorio che trova fondamento, oltre che nella clausola generale di cui all'art. 2043 c.c., nell'art. 82 GDPR.

Tale norma, contrariamente alla previgente disciplina dell'art. 15 cod. privacy, configura una responsabilità extracontrattuale, da qualificarsi quale responsabilità aggravata per colpa presunta, dalla quale il titolare del trattamento può liberarsi solo ove dimostri di aver rispettato tutte le regole che presidiano ad esso e solo offrendo la prova che il danno si sia verificato per caso fortuito[68].

L'illecito e il conseguente pregiudizio da riparare si atteggia diversamente a seconda della accezione di diritto all'oblio che, di volta in volta, viene in rilievo.

Nell'ipotesi classica in cui la notizia venga ripubblicata a distanza di un notevole lasso temporale dal suo accadimento e in assenza di eventi o circostanze che la rendano attuale, la lesione del diritto all'oblio integra un illecito istantaneo, derivante dall'immediato pregiudizio recato alla sfera di riservatezza del soggetto passivo[69].

Tale danno – come più volte osservato dalla giurisprudenza, anche in materia di illecito da ingiustificato trattamento dei dati personali[70] – non è in *re ipsa*[71], in quanto il danneggiato deve dimostrare, anche avvelndosi di presunzioni semplici [72] , la gravità del danno e la serietà del pregiudizio subito

---

[68] Questa affermazione non sarebbe smentita neanche dal principio – recentemente introdotto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati – dell'*accountability*, il quale, tradotto con il termine non propriamente corretto di «responsabilizzazione», consiste nell'obbligo per il titolare del trattamento di adottare misure appropriate ed efficaci per attuare i principi di protezione dei dati, nonché nella necessità di dimostrare, su richiesta, che sono state adottate misure appropriate ed efficaci. Sul punto, si veda D. FARACE, *Le persone autorizzate al trattamento dei dati personali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, II, 432 e F. BRAVO, *Sulla figura del responsabile «interno» del trattamento dei dati personali*, in *Dir. inf. e informatica,* 2019, IV, 962.

[69] Così ROSETTI, *op. cit.*, 169.

[70] Cfr. V. CECCARELLI, *La soglia di risarcibilità del danno non patrimoniale da illecito trattamento dei dati personali*, in *Danno e resp.*, 2015, IV, 352; S. THOBANI, *Il danno non patrimoniale da trattamento di dati tra danno presunto e danno evento*, in *Giur. It.,* 2019, I, 44; C. SOLINAS, *Danno non patrimoniale e violazione del diritto alla protezione dei dati personali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, I, 143.

[71] Cfr. Cass. civ., sez. III, 18.02.2020 n. 4005, Cass. civ., sez. III, 31.03.2021 n. 8861e Cass. civ., sez. III, 1.02.2024 n. 3013, in *Italgiure*. In senso contrario si veda Cass. civ. 5 novembre 1998 n. 11103, *ivi*, che in caso di lesione dei diritti fondamentali della persona ha ritenuto che il danno sia in *re ipsa* e dovrà essere risarcito senza che incomba sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'esistenza del danno.

[72] Cfr. F. MOLINARO, *op. cit.*

dall'interessato, in ossequio agli insegnamenti propugnati dalle note sentenze di San Martino del 2008[73].

Il risarcimento del danno così configurato non assolve esclusivamente una funzione riparatoria ma, ponendosi nel solco recentemente inaugurato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione [74], si arricchisce della funzione sanzionatoria. Infatti, il riconoscimento di risarcimenti ultracompensativi, a fronte della lesione dell'interesse alla dimenticanza, consentirebbe di disincentivare, nonché di sanzionare, condotte utilitaristiche del responsabile della violazione dei diritti della personalità che potrebbe adottare tecniche di allocazione del danno tali da rendersi insensibili alle richieste risarcitorie fondate sulla mera funzione riparatoria[75].

Oltre alla menzionata prospettiva statica, data dalla ripubblicazione di notizie risalenti nel tempo, il diritto all'oblio può essere pregiudicato anche in una prospettiva dinamica, rappresentata dalla continua reperibilità, negli archivi informatici, di notizie o dati personali che, seppur veritieri al momento dell'inserimento, non risultano più rispondenti alla attuale personalità del protagonista della vicenda[76].

In tal caso, l'illecito che ne deriva non è istantaneo ma permanente[77] ed è costituito dal trattamento di dati personali che, non essendo aggiornati, espongono il titolare a informazioni che non rivestono più il carattere della verità[78].

Pertanto, il pregiudizio arrecato al titolare dell'informazione non può trovare riparazione nel solo risarcimento per equivalente, in quanto una siffatta condanna non vale ad elidere la fonte dell'illecito che, proprio per il suo carattere permanente, è idonea a perpetuarsi nella continua riproposizione e nella perdurante consultabilità della notizia.

---

[73] Il riferimento è alle note sentenze dell'11 novembre 2008, nn. 26972-5 (c.d. «sentenze di San Martino»), in *Resp. civ. prev.*, I, 2009, con note di P. ZIVIZ, *Il danno non patrimoniale: istruzioni per l'uso*, 98 e C. SCOGNAMIGLIO, *Il sistema del danno non patrimoniale dopo le decisioni delle Sezioni Unite,* 266; in *Foro it.*, 2009, I, 139 con nota di E. NAVARRETTA, *Il valore della persona nei diritti inviolabili e la sostanza dei danni non patrimoniali*; in *Contr. impr.*, 2009, III, 588 con note di S. MAZZAMUTO, *Il rapporto tra gli artt. 2059 e 2043 c.c. e le ambiguità delle Sezioni unite a proposito della risarcibilità del danno non patrimoniale* e A. RICCIO, *Verso l'atipicità del danno non patrimoniale: il mancato rispetto dei vincoli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo solleva una nuova questione di costituzionalità dell'art. 2059 c.c.?*, 277.

[74] Il riferimento è a Cass., Sez. Un., 5 luglio 2017, n. 16601 in *Giur. it.*, 2017, VIII-IX, 1787, con nota di A. DI MAJO, *Principio di legalità e di proporzionalità nel risarcimento con funzione punitiva*; in *Corr. giur.*, 2017, VIII-IX, 1042, con il commento di C. CONSOLO, *Riconoscimento di sentenze, specie USA e di giurie popolari, aggiudicanti risarcimenti compensativi o comunque sopracompensativi, se in regola con il nostro principio di legalità (che postula tipicità e financo prevedibilità e non coincide pertanto con il, di norma presente, due process of law),* 1050*;* in *Danno e resp.*, 2017, IV, 419, con note di M. LA TORRE, *Un punto fermo sul problema dei "danni punitivi*"; G. CORSI, *Le Sezioni Unite: via libera al riconoscimento di sentenze comminatorie di* punitive damages, 429; P.G. MONATERI, *Le Sezioni Unite e le funzioni della responsabilità civile*, 437 e G. PONZANELLI, *Polifunzionalità tra diritto internazionale privato e diritto privato*, 435 e in *Foro it.*, 2017, IX, 435 con note di E. D'ALESSANDRO, *Riconoscimento di sentenze di condanna a danni punitivi: tanto tuonò che piovve*, 2639; A. PALMIERI- R. PARDOLESI, *I danni punitivi e le molte anime della responsabilità civile,* 2630; in *Resp. civ. prev.*, IV, 2017 con note di C. SCOGNAMIGLIO*, Le Sezioni Unite ed i danni punitivi: tra legge e giudizio,* 1109; A. BRIGUGLIO, *Danni punitivi e delibazione di sentenza straniera: turning point «nell'interesse della legge»*, 1597; in *Banca Borsa*, 2017, V, 568, con nota di F.A BENATTI, *Benvenuti danni punitivi... o forse no!;* in *Giustiziacivile.com*, 2018 con nota di C.M. BIANCA, *Qualche necessaria parola di commento all'ultima sentenza in tema di danni punitivi*, 31 gennaio 2018.

[75] Cfr. ROSETTI, *op. cit.*, 170.

[76] Così ROSETTI, *op. cit.*, 170.

[77] Cfr. C. SCARPELLINO, *op. cit.*, 214.

[78] Così ROSETTI, *op. cit.*, 170.

Tale risarcimento, quindi, dovrebbe arricchirsi[79] con quello in forma specifica di cui all'art. 2058 c.c.[80] che può estrinsecarsi, come in precedenza osservato, nell'aggiornamento dei dati personali, nella deindicizzazione o, nei casi più gravi, nella cancellazione degli stessi: con il primo si può raggiungere l'oblio sugli aspetti della propria personalità superati in ragione dell'evoluzione nel tempo; con il secondo si assicura l'oblio impedendo agli utenti la ricerca della notizia lesiva nel mare della rete; con il terzo[81], invece, si mira a riparare alla trattazione illecita dei dati e alle sue conseguenze nonché a ripristinare nella sua esattezza e attualità l'identità personale dell'interessato[82].

[79] Nelle ipotesi di illecito permanente, dato dall'inserimento dell'informazione nell'archivio digitale, il risarcimento per equivalente si può aggiungere a quello in forma specifica, per tutelare i pregiudizi subiti dall'interessato che – prima dell'aggiornamento, deindicizzazione o cancellazione delle informazioni personali – è stato identificato con dati non più rispondenti alla propria identità personale.

[80] Con generale riferimento all'ambito applicativo dell'art. 2058 cod. civ., disciplinante il rimedio in forma specifica, e all'utilizzo che ne vien fatto nella pratica, si veda G. CHINÉ, M. FRATINI e A. ZOPPINI, *Manuale di diritto civile*, Roma, 2015, 2467. Gli Autori rilevano che la giurisprudenza, pur riconoscendo in via di principio alla reintegrazione in forma specifica una funzione risarcitoria, è giunta a percorrere la strada della iperdilatazione delle forme di tutela in esame, fino ad attribuirle una generica funzione di ripristino della situazione precedente l'evento dannoso o una funzione preventiva a carattere inibitorio, e, riguardo al suo ambito applicativo, l'ha ritenuto idoneo a ricomprendere "sia azioni volte a far valere un diritto reale la cui tutela esigeva la rimozione del fatto lesivo" sia azioni a difesa di diritti della personalità e del diritto alla salute.

[81] La tutela assicurata dalla cancellazione può essere raggiunta attraverso la diversa misura della anonimizzazione del dato personale, il quale viene conservato ma depurato di tutti quegli elementi che ne consentano la riferibilità ad un dato soggetto.

[82] Così ROSETTI, *op. cit.*, 175.